



COMUNE DI CASLANO

CONFEDERAZIONE SVIZZERA - CANTON TICINO

ORDINANZA MUNICIPALE per la promozione dei trasporti pubblici del 26 febbraio 2024

Il Municipio di Caslano, con lo scopo di sensibilizzare la popolazione alla protezione dell'ambiente e dell'aria, promuove l'acquisto di abbonamenti per trasporti pubblici.

Richiamati,

- l'art. 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC),
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge Organica Comunale del 30 giugno 1987 (RALOC);
- l'art. 6 del Regolamento comunale per la promozione dei trasporti pubblici del 13 dicembre 2023;

Ordina:

Art. 1

Scopo

La presente Ordinanza ha quale scopo la promozione della mobilità sostenibile mediante la concessione di un incentivo finanziario a coloro che acquistano titoli di trasporti pubblici.

Art. 2

Beneficiari e abbonamenti incentivati

- ¹⁾Le persone fisiche domiciliate nel Comune di Caslano da almeno 6 mesi che acquistano un abbonamento o un titolo di trasporto per i mezzi pubblici.
- ²⁾L'incentivo è concesso unicamente per i seguenti abbonamenti e titoli di trasporto:
 - Comunità tariffale Arcobaleno: abbonamenti settimanali, mensili o annuali, carta per più corse (CPC), multi-carta giornaliera (MCG);
 - Ferrovie Federali Svizzere (FFS): abbonamento generale (AG), abbonamento ½ prezzo, abbonamento binario 7, abbonamento di percorso e interregionali, carta Junior e carta Bimbi accompagnati.
- ³⁾Non sono incentivati gli abbonamenti per animali domestici o attrezzature (biciclette, ecc.).
- ⁴⁾Sono incentivati gli abbonamenti e i titoli di trasporto in corso di validità o scaduti al massimo da 2 mesi.
- ⁵⁾Sono incentivati gli abbonamenti emessi e acquistati (condizione cumulativa) a partire dal 1° gennaio 2024. Coloro che avessero già beneficiato di sussidi per abbonamenti arcobaleno secondo il diritto anteriore, possono richiedere la differenza di incentivo in base al calcolo della nuova Ordinanza.

Art. 3

Ammontare dell'incentivo

- ¹⁾Gli importi concessi sono suddivisi nelle seguenti categorie:
 - 20% del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) per **apprendisti o studenti fino a 25 anni compiuti**, ritenuto un importo massimo di fr. 250.00 per anno civile.
 - 20% del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) per **tutti gli altri utenti**, ritenuto un importo massimo di fr. 100.00 per anno civile.

- 10% del prezzo d'acquisto delle carte per più corse (CPC), le multi-carte giornaliere (MCG), le carte Junior e le carte Bimbi accompagnati, ritenuto un importo massimo di fr. 100.00 per anno civile.
- 2) Per gli abbonamenti, la carta per più corse e le multi-carte giornaliere di 1a classe l'incentivo corrisponde unicamente alla rispettiva tariffa valida per i medesimi di 2a classe.
 - 3) L'incentivo comunale è computato sull'importo pagato dal richiedente al netto di eventuali contributi già versati dal datore di lavoro o dall'istituto scolastico, inclusi gli abbonamenti Appresfondo.

Art. 4

Modalità di richiesta

- 1) Le richieste di incentivo vanno presentate mediante l'apposito formulario allestito dai Servizi finanziari comunali, corredato degli allegati elencati nel formulario.
- 2) La priorità per l'analisi e l'evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data di inoltro della documentazione completa. La somma degli incentivi concessi a tutti i richiedenti non può eccedere il limite stabilito nel preventivo comunale nei rispettivi conti di riferimento.
- 3) I Servizi finanziari comunali allestiscono il calcolo dell'incentivo sulla base della presente Ordinanza e provvedono al versamento al richiedente. Contro il calcolo allestito dai Servizi finanziari comunali è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

Art. 5

Regolamento

Per quanto non espressamente indicato nella presente Ordinanza fa stato il relativo Regolamento per la promozione dei trasporti pubblici del 13 dicembre 2023.

Art. 6

Termini di ricorso

Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione e in ogni caso di applicazione.

Art. 7

Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 208 e seguenti LOC.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco: E. Taiana Il Segretario: A. Scidli



Caslano, 1° marzo 2024

Esposto agli albi comunali nel periodo dal 1° marzo 2024 al 15 aprile 2024